

# VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

## UMANITARIA ARCOBALENO

L'anno 2026, il giorno 19 del mese di MARZO, alle ore 19.00, presso la sede sociale si è riunita

l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione **UMANITARIA ARCOBALENO**

Sono presenti i Signori Pilè Rocco, Pinto Fulvio, Surace Pina

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il Sig. **ROCCO PILE'** Presidente dell'Associazione, ed la Sig.ra **SURACE PINA** quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di tutti i soci per deliberare sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il Presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**1. Modifiche allo Statuto per adeguamento alla normativa D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017, Codice del Terzo Settore.**

Prende la parola il Presidente il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa.

Il Presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sulle disposizioni che sono state variate e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura dei documenti, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

L'Assemblea delega il sig. **ROCCO PILE'** a provvedere alla registrazione del presente Statuto presso l'Agenzia delle Entrate.

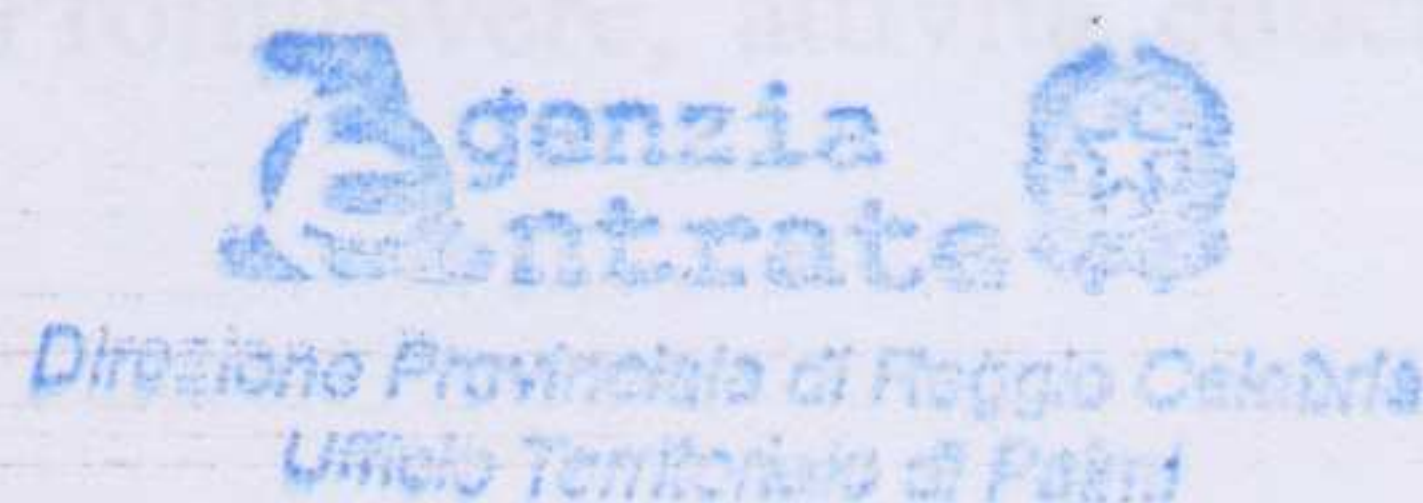
Alle ore 20.30, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

*Surace Pina*

il Presidente

*R. Pile'*



24 MAR. 2026  
N° 181 Serie 3  
ESENTE  
*[Firma]*



STATUTO  
DELLA ASSOCIAZIONE  
"UMANITARIA ARCOBALENO ETS"

Art. 1

Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e delle leggi vigenti in materia, l'Ente del Terzo settore, Associazione, denominata "Umanitaria Arcobaleno" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.

L'Associazione "Umanitaria Arcobaleno", d'ora in poi denominata solo Associazione, in virtù dell'iscrizione al RUNTS, adotterà la qualifica di Ente del Terzo Settore e, utilizzando l'acronimo ETS, assumerà la denominazione di "Umanitaria Arcobaleno ETS" negli atti, nella corrispondenza e in ogni altra comunicazione e manifestazione esterna della medesima, senza necessità di ulteriori formalità. L'Associazione ha sede legale a Gioia Tauro (RC). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

Scopo, finalità, attività

L'associazione non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017, tra cui:

- Cura di procedure di adozione internazionali ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

In particolare, l'Associazione si propone di:

1. Assistere nelle forme più varie tutti i minori e più specificatamente gli orfani, i minori abbandonati dalle famiglie, di tutte le nazionalità, con particolare attenzione ai minori della Bielorussia e Ucraina che direttamente o indirettamente sono rimasti vittime delle contaminazioni dovute all'esplosione della centrale termoelettrica di Chernobyl.
2. Promuovere iniziative benefiche atte a garantire cure mediche ed assistenza durante l'infanzia per i minori bisognosi anche residenti in istituti esteri di assistenza e cura con priorità per quelli Bielorussi e d'altre nazioni dell'Est Europeo, mediante l'organizzazione di soggiorni presso famiglie italiane e non.
3. Promuovere ed eventualmente esercitare per mezzo dei propri iscritti, l'opera di volontariato per l'assistenza dei minori presso enti di cura pubblici o privati per chiunque ne faccia espressa richiesta.
4. Promuovere iniziative di solidarietà per centri di raccolta di viveri, vestiario o altro materiale di prima necessità e non per il sostegno dei minori orfani o abbandonati di tutte le nazionalità, iniziative di raccolta di materiale vario utile alle strutture situate nei paesi esteri che ospitano o ospiteranno minori.
5. Promuovere, attività educative mirate alla: salute dei minori ed alla conoscenza dei problemi

inerenti la cattiva alimentazione, la tossicodipendenza, l'alcolismo e quant'altro dannoso alla salute.  
6. promuovere e svolgere azione di volontariato con mezzi propri e/o mediante interventi di Enti pubblici o privati, siano essi comunali, provinciali, regionali, statali anche in collaborazione con fondazioni sia in ambito nazionale che europeo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Comitato Direttivo.

L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione per le suddette attività potrà avvalersi del contributo di volontari, come disciplinati dall'art. 17 D. Lgs. 117/2017, i quali saranno coperti dalle garanzie assicurative previste dall'art. 18 D. Lgs. 117/2017.

### Art. 3

#### I Soci

1. Sono Soci quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Comitato Direttivo.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che partecipano alle sue attività con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

2. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda dell'interessato, redatta e sottoscritta in carta semplice. L'organo competente deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante socio entro sessanta giorni. L'ammissione è comunicata per iscritto all'interessato e annotata nel libro soci. In caso di rigetto della domanda, il Comitato Direttivo competente deve motivare la deliberazione. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

3. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

- -dimissioni volontarie;
- -non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- -morte;
- -esclusione

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### Art. 4

##### Diritti e obblighi dei soci

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- e il dovere di:
- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le delibere degli organi sociali;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare, alle scadenze stabilite, le quote sociali decise dagli organismi dirigenti.

#### Art. 5

##### Organi

1. Sono organi dell'associazione:

- -l'assemblea;
- -il comitato direttivo;
- -il presidente.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### Art. 6

##### Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli

argomenti da trattare, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione o altri mezzi di riscontro equipollenti.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

6. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.

8. L'assemblea ha i seguenti compiti:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare il programma di attività proposto dal comitato;
- approvare il bilancio consuntivo;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sull'esclusione degli associati.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

È validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione e le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti e le delibere sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli intervenuti.

#### Art. 7

##### Comitato direttivo

1. Il comitato direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da 3 membri.

2. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione o altri mezzi di riscontro equipollenti.

3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 2, alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

4. Il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

5. Il comitato ha i seguenti compiti:

- eleggere il presidente;
- eseguire le delibere dell'assemblea;
- predisporre il bilancio, o rendiconto, consuntivo e sottoporlo all'approvazione dell'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 CTS e documentarne il carattere secondario e strumentale anche in annotazione in calce al rendiconto per cassa.
- assumere il personale;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

#### Art. 8

##### Presidente

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Esso cessa dalla carica secondo, le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del comitato più anziano di età.

#### Art. 9

##### Segretario

1. Il segretario, nominato tra i componenti del Comitato, coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
  - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
  - provvede al disbrigo della corrispondenza;
  - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi;
  - predispone lo schema del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di febbraio.
  - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
  - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato.

## Art. 10

### Durata delle cariche

Tutte le cariche sociali hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

## Art. 11

### Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni, mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.

## Art. 12

### Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

## Art. 13

### Bilancio o rendiconto

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporà all'Assemblea il rendiconto per cassa formato da ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate per l'approvazione. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

## Art. 14

### Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che operino in identico o analogo settore, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 16

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 15

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento nominando anche uno o più liquidatori e deliberando sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad enti del Terzo settore che operino in identico o analogo settore, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 16

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

